



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire
lo sviluppo delle aree interessate
D.L. 136/2013 - A.C. 1885-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente

n. 103/2

14 gennaio 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate

D.L. 136/2013 - A.C. 1885-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente

n. 103/2

14 gennaio 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Ambiente

☎ 066760-9253 – ✉ st_ambiente@camera.it

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione Ambiente in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell'approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D13136c.doc

**Emendamenti al decreto-legge n. 136/2013 (“Emergenze ambientali e industriali”)
A.C. 1885-A approvati dalla VIII Commissione Ambiente della Camera**

Articolo 1 – Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
1.151	Relatore		13-1	Aggiunge il secondo periodo al comma 1 stabilendo che le indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati già in possesso degli enti competenti.
1.18 NF	Terzoni	M5S	13-1	Aggiunge l'ultimo periodo al comma 1 , stabilendo che i risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sui siti istituzionali dei ministeri competenti e della regione Campania.
1.150 Sub. 0.1.150.1	Relatore De Rosa	M5S	13-1	Aggiunge il comma 1-bis che, al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella Regione Campania, prevede che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) analizzi e pubblichi i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai Siti di interesse nazionale (SIN) della Campania cui lo studio è stato rivolto dal 2003 al 2009, ed aggiorni lo studio in questione per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri per le malformazioni congenite e ai registri dei tumori e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. In conseguenza dell'approvazione del subemendamento 0.1.150.1. non si fa più riferimento agli eventuali potenziamenti, ma ai potenziamenti degli studi epidemiologici. Viene altresì previsto che le citate attività siano svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite da apposita direttiva interministeriale adottata (dai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
1.32	Russo	FI	13-1	Modifica il comma 2 , al fine di inserire il Corpo delle Capitanerie di porto tra i soggetti di cui possono avvalersi gli enti di cui al comma 1 nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza ai fini dello svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni.
1.152	Relatore		13-1	Modifica il comma 2 , al fine di inserire gli enti di ricerca pubblici competenti in materia tra i soggetti di cui possono avvalersi gli enti di cui al comma 1 nello svolgimento delle attività di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				rispettiva competenza ai fini dello svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni.
1.84NF	Russo	FI	13-1	Aggiunge un periodo al comma 2 , prevedendo che l'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) conduca un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva interministeriale di cui al comma 1, verificando in particolare le dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore.
1.42NF	Zaratti	Sel	13-1	Modifica il primo periodo del comma 4 , specificando che i soggetti obbligati a consentire l'accesso ai terreni sono anche i titolari dei diritti di proprietà oltre che i titolari dei diritti reali di godimento o di possesso.
1.88	Russo	FI	13-1	Modifica il comma 4 - che obbliga i titolari di diritti reali proprietà e di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo, a consentire l'accesso ai terreni stessi - al fine di chiarire che le indagini a cui si fa riferimento sono quelle dirette .
1.44	Pellegrino	Sel	13-1	Modifica il comma 4, aggiungendo il secondo periodo , al fine di prevedere la preventiva notifica della richiesta di accesso ai terreni ai titolari dei diritti di proprietà e di godimento e di possesso dei terreni medesimi interessati dalle indagini tecniche per la mappatura previste dal comma 1 dell'articolo 1 .
1.47	De Rosa	M5S	13-1	Modifica l'ultimo periodo del comma 4 , prevedendo che la revoca dell'indicazione dei terreni , tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma a colture diverse, possa essere disposta , su domanda dei soggetti interessati, qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni .
1.50 NF	Busto	M5S	13-1	Modifica il comma 5, primo periodo , precisando che la proposta sui possibili interventi di bonifica relativi ai terreni, predisposta dagli enti che ai sensi del comma 1 hanno eseguito la mappatura, deve: <ul style="list-style-type: none"> ▪ indicare anche tempi e costi degli interventi proposti; ▪ riferirsi non solo alla bonifica dei terreni ma anche alla bonifica delle acque di falda.
1.12 UNF	Relatore		13-1	Modifica il comma 5, secondo periodo , stabilendo che entro trenta giorni dalla presentazione della relazione prevista sui terreni e tenendo conto dei risultati ottenuti, può essere emanata una

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, in cui sono indicati altri terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura da sottoporre alle indagini tecniche. Nei successivi novanta giorni, gli enti previsti presentano una relazione su tali terreni oggetto dell'indagine.</p> <p><i>Conseguentemente modifica il comma 6 prevedendo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - che per i terreni contaminati destinati a colture diverse si devono rispettare i principi (articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002) sui Requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi; - che, in base alle indagini effettuate, se non è possibile indicare la destinazione dei terreni, con i decreti ministeriali previsti possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad ulteriori indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi dall'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, si procede alla indicazione della destinazione dei terreni.
1.153	Relatore		13-1	<p>Modifica il comma 6, al fine di specificare che con i decreti interministeriali ivi previsti possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari</p>
1.154	Relatore		13-1	<p>Aggiunge il comma 6-ter, il quale dispone, al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, che il divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanzia aventi ad oggetto autovetture – previsto (dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015) per le amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico della P.A., per le Autorità indipendenti e Consob dall'articolo 1, co. 143, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) - per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle Amministrazioni statali coinvolte nelle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli della regione Campania, di cui al comma 1 dell'articolo in esame, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.</p> <p>Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, le indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				in Campania sono demandate al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA); all'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);all'Istituto superiore di sanità (ISS); oltre che all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania, i quali svolgono tali attività secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania.
1.71	De Rosa	M5S	13-1	Aggiunge il comma 6-bis , che prevede la circoscrizione e la delimitazione con segnaletica e il controllo sistematico da parte del Corpo forestale dei terreni che non possono essere utilizzati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, o che sono destinati a determinate produzioni agroalimentari.
1.77NF 1.300	Castiello Relatore	FI	13-1 14-1	Aggiunge il comma 6-quater , al fine di prevedere che la regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dall'articolo 1, possa approvare un programma di incentivazione per la produzione di colture no food , anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo , d'intesa con le organizzazioni di categoria, regolati secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011. <i>Tale comma è stato modificato, in recepimento del parere della I Commissione (Affari Costituzionali)</i> , al fine di disporre che tale programma sia approvato non d'intesa, ma sentite le organizzazioni di categoria .
Id. 1.81 NF 1.80 NF 1.96 NF	Manfredi Oliverio Russo	PD PD FI	13-1	Aggiunge il comma 6-quinquies , che inserisce il comma 4-bis all'art. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). Il nuovo comma 4-bis prevede l'adozione di un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentiti i competenti istituti di ricerca, per la definizione , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica . E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione sui criteri e sulle norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, considerando anche gli standard di qualità relativi alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, di cui al d.lgs.30/2009, e gli esiti delle indagini e delle attività effettuate ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2003, n.185 .

Articolo 2 – Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della regione Campania

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.2	Busto	M5S	13-1	Modifica il comma 1 , che prevede l'istituzione di apposito Comitato interministeriale per l'emanazione di indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi nei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare oppure che possono essere destinati solo a determinate produzioni agroalimentari. La novella in esame è volta a prevedere che gli indirizzi da emanare facciano riferimento anche alle azioni e agli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale .
2.3	Gallo Luigi	M5S	13-1	Modifica il comma 1 , al fine di includere tra gli interventi succitati anche quelli di monitoraggio di radiazioni nucleari .
2.8	Russo	FI	13-1	Modifica il comma 1 , al fine di integrare la composizione del citato Comitato interministeriale , includendo tra i suoi membri anche il Ministro della difesa .
Id. 2.6 e 2.7	Grimoldi Russo	LNA FI	13-1	Modifica il comma 1 , al fine di modificare la composizione del citato Comitato interministeriale . Viene infatti previsto che il Presidente della Regione Campania non sia un componente del Comitato, ma partecipi di diritto ai lavori del Comitato medesimo.
2.11 NF	Russo	FI	13-1	Integra il disposto del comma 2 , che prevede l'istituzione di una Commissione sempre al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei succitati terreni della regione Campania, prevedendo che tale Commissione possa avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali, a cui però non sono corrisposti gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti .
2.12 NF	Mariani	PD	13-1	Modifica il comma 2 , prevedendo che prima della costituzione della Commissione, operante sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale (al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei succitati terreni della regione Campania), si proceda alla valutazione e all'idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti .
2.15 NF	Busto	M5S	13-1	Modifica il comma 2 , al fine di estendere le azioni e gli interventi contemplati dal medesimo comma (vale a dire quelli che la Commissione deve individuare nei succitati terreni della

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Campania) anche alle acque di falda e ai pozzi.</p> <p><i>Si segnala che, in conseguenza delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente al comma 1 e al dal presente emendamento al comma 2, le finalità indicate ai commi 1 e 2, relative alla determinazione degli indirizzi da parte del Comitato interministeriale e all'attività della Commissione, non coincidono a differenza di quanto previsto nel testo originario del decreto legge. Nel testo originario, infatti, si fa riferimento – al comma 1 -alla finalità di determinare gli indirizzi per l'individuazione e il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 e – al comma 2 – all'istituzione e all'attività della Commissione, che dovrà svolgere la sua attività sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale.</i></p>
2.16 NF	Manfredi	PD	13-1	<p>Modifica i commi 2 e 4.</p> <p>La <i>modifica al comma 2</i> è volta ad includere tra i membri della citata Commissione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse; ▪ il Commissario delegato per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturno, individuato dall'art. 11 dell'O.P.C.M. 4 agosto 2010, n. 3891, nella persona del dott. Mario Pasquale De Biase. <p>La <i>modifica al comma 4</i> prevede che la Commissione succitata - nell'emanazione di un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati in precedenza – si avvalga anche dei soggetti suindicati (l'incaricato del Governo per i roghi e il Commissario per Giugliano e laghetti di Castelvolturno).</p> <p><i>Si fa notare che la modifica disposta dal comma 4 sembrerebbe ultronea atteso che i soggetti di cui la Commissione può avvalersi sono membri della Commissione, in base alla modifica prevista al comma 2.</i></p> <p>Un'ulteriore modifica al comma 4 elimina la parte della disposizione che consente di realizzare il programma succitato anche attraverso la nomina di un commissario straordinario</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 400/1988.
Id. 2.31 NF e 2.32 NF	Bindi Di Lello	PD Misto- PSI- PLI	13-1	Modifica il comma 4 al fine di imporre alla Commissione , oltre all'adozione del citato programma di interventi, anche di incrementare la sorveglianza del territorio anche mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audiovisivo.
2.42	Zaratti	SEL	13-1	Aggiunge un periodo, alla fine del comma 4 , ai sensi del quale le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica .
2.44	Iannuzzi	PD	13-1	Aggiunge un periodo alla fine del comma 4 , prevedendo una relazione semestrale del Comitato interministeriale , da trasmettere al Parlamento, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti, nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili.
2.102	Relatore	-	13-1	Aggiunge il comma 4 bis , che consente la costituzione di consigli consultivi della comunità locale, in cui sia garantita la presenza di rappresentanze di cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della Regione Campania, su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, Convenzione di Aarhus, resa esecutiva in Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108. I cittadini possono coadiuvare l'attività dei suddetti comitati consultivi inviando documenti, riproduzioni fotografiche e video.
2.103	Relatore		13-1	Aggiunge il comma 4-ter , che prevede, anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dell'ambiente, della tutela e del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, approvi il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento , già previsto dall'articolo 241 del

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (cd. Codice ambiente).
2.300	Relatore		13-1	<p>Aggiunge i commi da 4-quater a 4-octies</p> <p>Il comma 4-quater prevede che la regione Campania su proposta dell'ISS, definisca in sede di prima applicazione per il biennio 2014-2015 la tipologia di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni – definiti dalla direttiva ministeriale di cui all'articolo 1 del d.l. - che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti.</p> <p>Il comma 4-quinquies prevede che la Regione Puglia, su proposta dell'ISS, definisca in sede di prima applicazione per il biennio 2014-2015, modalità di offerta di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e Statte.</p> <p>Gli esami, ai sensi del comma 4-sexies sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.</p> <p>Il comma 4-septies demanda al Ministero della Salute - sentiti l'ISS e le regioni Campania e Puglia - la definizione delle modalità di trasmissione, in forma aggregata, dei dati raccolti nel corso delle attività sopracitate.</p> <p>Il comma 4-octies dispone sulla copertura finanziaria , autorizzando per l'avvio delle attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies la somma di 25 milioni per l'anno 2014 e di 25 milioni per l'anno 2015 a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, vale a dire sulle quote del Fondo sanitario nazionale vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale.</p> <p><i>Conseguentemente modifica la rubrica dell'articolo 2 (Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e dell'area dell'ILVA di Taranto).</i></p>
2.200	Relatore		13-1	<p>Modifica il secondo periodo del comma 5, che provvede all'integrazione delle risorse per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di interventi di bonifica di cui al comma 4. Il testo originario prevede che tali risorse possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>dei fondi strutturali europei 2014-2020. In particolare, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le risorse provenienti dai fondi strutturali europei debbano essere quelle concernenti la regione Campania; - alle stessa possano aggiungersi quelle, relative alla medesima regione, rinvenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, come determinate con la delibera CIPE prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014). <p>Tale comma dispone che entro il 1° marzo 2014, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) effettui con propria delibera la ripartizione tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità medesima, relativa al periodo di programmazione 2014/2020. Tale dotazione, si rammenta, è pari a 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015 e 1.000 milioni per l'anno 2016, mentre per gli anni successivi verrà determinata in sede di legge di stabilità annuale (nell'ambito delle complessive risorse di 54.810 milioni di euro disposte per tutto il periodo di programmazione 2014-2020 dal comma 6 medesimo)</p>
2.150	Relatore		13-1	<p>Aggiunge il comma 5-bis, che prevede che le somme di denaro e le risorse oggetto di confisca penale a seguito di sentenza definitiva od oggetto di confisca di prevenzione nel corso di procedimenti per traffico illecito di rifiuti o associazione finalizzata a tale reato, commessi nel territorio della regione Campania, affluiscono al Fondo unico Giustizia per essere destinati ad interventi di risanamento ambientale dei siti inquinati di tale regione.</p> <p><i>Si rileva che, a legislazione vigente, tali risorse già dovrebbero affluire al Fondo unico giustizia ai sensi dell'art. 61, comma 23, del D.L. 112 del 2008 (L. 133 del 2008). Poiché l'effetto dell'emendamento sarebbe quindi quello di destinare le risorse confiscate agli interventi di bonifica nei siti campani inquinati, sembra opportuno coordinare tale previsione con la disciplina dell'art. 2, comma 7, del DL 143/2008 che individua i destinatari della quota delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione; tale disciplina prevede attualmente la destinazione di tale quota in misura non inferiore a 1/3 ai Ministeri della giustizia e dell'interno nonché, per la quota rimanente, al bilancio dello Stato.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.65 NF	Russo	FI	13-1	<p>Modifica il comma 6, elevando di 1 milione di euro (da 2,9 a 3,9 milioni) l'onere, per l'anno 2014, connesso all'effettuazione delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Viene altresì disciplinata la copertura del citato onere aggiuntivo di 1 milione di euro, prevedendo che vi si provveda con le risorse europee disponibili nell'ambito del Programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica.</p>

Articolo 2-bis – Disposizioni per garantire trasparenza e concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.01	Russo	FI	13-1	<p>Introduce l'articolo 2-bis, che individua nel Prefetto di Napoli l'organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esecuzione dei contratti pubblici e nell'erogazione di provvidenze connesse all'attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate della regione Campania. A supporto dell'attività del Prefetto, opera una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, appositamente istituita presso la stessa prefettura-UTG; le funzioni, la composizione, le risorse umane e strumentali di tale ufficio sono definite con decreto del ministro dell'interno, di concerto con quelli della giustizia e dell'ambiente. Il citato decreto ministeriale provvede anche alla istituzione del GIMBAI (Gruppo interforze per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate) presso il Ministero dell'interno, che opera a stretto raccordo con la sezione specializzata coordinando gli uffici già esistenti; entrambi gli organismi operano con le risorse disponibili a legislazione vigente e non costituiscono articolazione organizzativa di natura dirigenziale, né ufficio di carattere permanente.</p> <p>La nuova disposizione stabilisce che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice antimafia (identica norma è recata dall'art. 16, comma 4, del DL 39/2009, interventi urgenti relativi al sisma in Abruzzo).</p> <p>L'articolo aggiuntivo, anche in tal caso riprendendo il contenuto del citato art. 16, comma 5 del DL 39/2009 prevede, ai fini dell'efficacia dei controlli antinfiltrazione mafiosa, la tracciabilità dei flussi finanziari e le costituzione presso la Prefettura di un di elenco di fornitori non a rischio di tale infiltrazione (cd. <i>white list</i>).</p> <p><i>Si ricorda che, sulla base della vigente normativa, sono già previste sia la tracciabilità dei flussi finanziari che le c.d. white list.</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>La tracciabilità dei flussi finanziari è disciplinata dall'art. 3 della Legge 136/2010 che prevede in particolare che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.</p> <p>L'art. 1, commi da 52 a 57, del D.LGS. 190/2012 (cd, legge anticorruzione) ha previsto l'istituzione delle <i>white list</i> presso le Prefetture, la cui iscrizione equivale per l'operatore economico a certificazione dell'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici ed alla stipula dei relativi contratti. Più precisamente, la <i>white list</i> consiste in un elenco, tenuto presso ciascuna Prefettura, in cui sono riportati i nominativi degli operatori economici operanti nei settori a rischio d'infiltrazione mafiosa (noli a caldo, movimentazione terra, trasporto e smaltimento rifiuti etc.). La normativa di riferimento è contenuta nel D.P.C.M. di attuazione del 18 aprile 2013. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato D.P.C.M., l'iscrizione in <i>white list</i> comprova l'assenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) e l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del medesimo Codice Antimafia.</p>

Articolo 3 – Combustione illecita di rifiuti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
3.2	Borghi	PD	13-1	Modifica il comma 1 , allo scopo di prevedere la sussistenza del delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis del Codice dell'ambiente (introdotto dall'articolo in esame) se è appiccato il fuoco a rifiuti depositati in maniera incontrollata in qualsiasi tipo di area (è soppresso il riferimento alle sole aree non autorizzate)
3.3 NF	Grimoldi	LNA	13-1	Modifica il comma 1 , allo scopo di novellare il comma 1 dell'art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 al fine di prevedere, per chi commette il reato di combustione illecita di rifiuti, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o del pagamento delle spese relative alla bonifica .
3.7	Manfredi	PD	13-1	Modifica il comma 1 , allo scopo di estendere le sanzioni previste dall'articolo 256-bis del d.lgs. 152/2006 anche alle condotte di reato di cui agli articoli 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (traffico illecito di rifiuti) del medesimo decreto legislativo, ove finalizzate alla successiva combustione illecita dei rifiuti.
3.9	Borghi	PD	13-1	Modifica il comma 1 , al fine di introdurre ai commi 3, 4 e 5 del nuovo art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 una modifica di coordinamento (sono sostituite <i>le parole: delitti e fatti con le seguenti: il delitto e il fatto</i>).
3.8 NF	Gallo	M5S	13-1	Modifica il comma 1 , al fine di novellare il comma 3 dell'art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 prevedendo per il reato di illecita combustione di rifiuti: <ul style="list-style-type: none"> - un aumento di pena di un terzo se l'illecito è commesso nell'ambito di attività d'impresa; - una responsabilità amministrativa per omessa vigilanza (sugli autori del reato) a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività illecita organizzata. A tali soggetti si applicano sanzioni amministrative interdittive (interdizione dell'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto di contrattazione con la P.A., esclusioni e revoca da finanziamenti, sussidi, ecc.) <p><i>Andrebbe valutata, per esigenze sistematiche, l'opportunità di aggiungere il nuovo delitto di combustione illecita di cui all'art. 256-bis al catalogo dei reati del Codice dell'ambiente per cui il d.lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie (art. 25-undecies, comma 2). In tale catalogo è attualmente compreso il meno grave reato (contravvenzionale) di cui all'art. 256 del citato</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>Codice (discarica abusiva).</i>
3.10	Carrescia	PD	13-1	Modifica il comma 1 , al fine di modificare il comma 4 del nuovo art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 prevedendo che l'aumento di pena per il delitto di combustione illecita sia determinato nella misura di un terzo se commesso in territori già oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti (attualmente la circostanza costituisce aggravante generica, che comporta un aumento <i>fino a un terzo</i>).
3.12 NF	Carrescia	PD	13-1	Modifica il comma 1 , al fine di riformulare il comma 5 dell'art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 stabilendo l'obbligo di confisca per i mezzi di trasporto dei rifiuti oggetto dei roghi illeciti; è fatta salva l'ipotesi in cui il mezzo appartenga ad estraneo al reato e quest'ultimo non sia concorrente nello stesso. <i>Può essere opportuno tuttavia, per motivi di ulteriore chiarezza, valutare la soppressione della parola "inceneriti" sia perchè, in via di interpretazione, potrebbe limitare l'applicazione del comma 5 sia in quanto sufficiente il riferimento all' "oggetto del reato di cui al comma 1" (combustione illecita)</i>
3.15	Borghi	PD	13-1	Modifica il comma 1 , al fine di sostituire al comma 5 dell'art. 256-bis la locuzione "compartecipe del reato" con quella di "concorrente nel reato. <i>Pare, tuttavia, opportuno modificare nello stesso senso anche il comma 3 dell'art. 256 del Codice ambientale che reca analoga disposizione in riferimento alle aree ove è realizzata la discarica abusiva.</i>
3.16	Zan	SEL	13-1	Modifica il comma 1 , al fine di integrare la formulazione del comma 6 dell'art. 256-bis estendendo le sanzioni di minore gravità previste per l'abbandono di rifiuti (tramite l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 per l'abbandono di rifiuti in luogo di quelle previste dal comma 1 dell'art. 256-bis) anche alla combustione illecita di paglia e materiali agricoli vegetali provenienti da sfalci e patate.
3.38	Russo	FI	13-1	Modifica il comma 2 , al fine di determinare in 850 unità il contingente massimo di personale militare delle Forze armate, che può essere utilizzato nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				organizzata e ambientale.
3.300	Relatore		14-1	Modifica il comma 2 - che autorizza i prefetti campani ad avvalersi di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate - nella parte in cui delimita il campo di applicazione della norma alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, eliminando la parola “prioritariamente” .
3.39	Russo	FI	13-1	<p>Aggiunge il comma 2-bis, che specifica che i militari impiegati nelle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.</p> <p>Aggiunge il comma 2-ter, che definisce l'ambito temporale di applicazione del provvedimento stabilendo che il richiamato personale militare resta a disposizione dei prefetti fino al 31 dicembre 2014. Con DPCM tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile per una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.</p> <p>Aggiunge il comma 2-quater, al fine di riconoscere, infine, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate che fanno parte dei contingenti di personale militare impiegati nelle funzioni in esame una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.</p>
3.100	Relatore		13-1	Aggiunge il comma 2-quinquies , aumentando lo stanziamento di 2.5 milioni di euro a partire dal 2014 per il Programma “Interventi per soccorsi” della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato , inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di agevolare le indagini tecniche da parte degli enti indicati dal comma 2 dell'articolo 1, nonché di garantire livelli adeguati di tutela agroambientale , anche attraverso il monitoraggio del territorio rurale e la lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola. La copertura dell'onere viene rinvenuta nello stanziamento disposto dal comma 263 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n.147) sul programma “prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				che interessa il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 4 – Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.1	Borghi	PD	13-1	Modifica il comma 1 , al fine di precisare, rispetto all'obbligo per il pubblico ministero di informare le autorità pubbliche interessate dal reato, ai fini dell'adozione da parte di queste ultime dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, previsto dall'art. 4 del decreto-legge, che il PM è tenuto alla comunicazione al Ministero dell'ambiente e alla Regione non solo quando l'esercizio dell'azione penale riguardi reati previsti dal Codice dell'ambiente o dal codice penale, ma anche quando si tratti di reati previsti da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente.
4.4	Carrescia	PD	13-1	Modifica il comma 1 , al fine di intervenire sul terzo periodo del capoverso 3-ter, sopprimendo il richiamo alla possibile custodia cautelare dell'indagato. Con la modifica la disposizione viene resa più omogenea a quella contenuta nel precedente comma 3-bis dell'art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In sede di esercizio dell'azione penale non è infatti tecnicamente corretto parlare di indagato, occorrendo fare riferimento all'imputato.
Id. 4.5 e 4.6	Dorina Bianchi Matarrese	NCD SCPI		Modificano il comma 1 , aggiungendo un ultimo periodo al capoverso 3-ter, per specificare che, nelle more del processo penale, i procedimenti di competenza dei Ministeri dell'ambiente, della salute o delle politiche agricole e alimentari, o delle Regioni, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti. Per le infrazioni di maggiore gravità , sanzionate con la revoca di autorizzazioni o la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale , salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.

Articolo 5, comma 5 – Proroga di gestioni commissariali di talune emergenze ambientali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
5.9	Manfredi	PD	13-1	<p>Modifica il comma 5 al fine di prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ulteriore differimento fino al 31 Dicembre 2015 della proroga della gestione commissariale riguardante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno (art. 11 dell'O.P.C.M. 3891/2010); - l'autorizzazione del Commissario straordinario per la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno ad avvalersi del personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1 comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 4021 del 4 Maggio 2012 (pari a 21 unità); - un decreto del Ministro dell'Ambiente per disciplinare le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale per la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno; - a copertura degli oneri, per la struttura commissariale per la bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno, l'eventuale utilizzo di quota parte dei ribassi d'asta delle procedure di gara in corso e da espletarsi (oltre alle risorse a copertura della proroga già previste per le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel comma 5).

Articolo 6, – Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.3 N.F.	Braga	PD	13-1	<p>Modifica il comma 1, premettendo la lettera 0a), che novella il comma 1, primo periodo, dell'art. 17 del D.L. 195/2009, volta a ridurre da 6 anni a 5 anni il termine, decorrente dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, entro il quale possono essere nominati commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.</p> <p>Si segnala che il termine è stato recentemente esteso da 3 a 6 anni dall'ultimo periodo del comma 111 dell'articolo unico della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).</p>
6.4	Braga	PD	13-1	<p>Modifica il comma 1, inserendo la lettera a-bis), che modifica il comma 1, terzo periodo dell'art. 17 del D.L. 195/2009, al fine di specificare che si applicano le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del medesimo articolo 17, per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari.</p>
6.7	Braga	PD	13-1	<p>Modifica il comma 1, lettera b), prevedendo che i soggetti di cui possono avvalersi i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico (istituiti dall'art. 17, comma 1, del D.L. 195/2009) per l'esecuzione di una serie di attività connesse a lavori, servizi e forniture, non siano indicati dalla norma (come prevede il testo attualmente vigente) ma siano individuati dai decreti di nomina dei commissari medesimi.</p> <p>La disposizione recata dalla lettera b) viene altresì integrata nella parte in cui prevede che al personale degli enti, di cui i Commissari si avvalgono, non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese. Viene infatti previsto che oltre ai rimborsi-spese sia garantita anche la copertura di eventuale lavoro straordinario nel rispetto dei limiti di legge e di eventuali incentivi previsti dalla legge a favore dei pubblici dipendenti degli enti citati, a valere sulle somme stanziare per gli interventi.</p>
6.10 NF	Braga	PD	13-1	<p>Aggiunge un comma 1-bis finalizzato a disciplinare l'utilizzo delle risorse e le competenze per l'effettuazione, a decorrere dal 2015, di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.</p> <p>Il comma prevede infatti che le risorse di cui all'art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>2013, n. 147 (stabilità 2014), giacenti nelle relative contabilità speciali alla data del 1° gennaio 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ siano trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali; ▪ siano rifinalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. <p>Si ricorda che il citato comma 111, al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, ha destinato al finanziamento di progetti immediatamente cantierabili le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nel limite di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012, pari rispettivamente a 130 milioni e 674,7 milioni di euro. Lo stesso comma individua, tra i progetti cantierabili, quelli da finanziarie con priorità.</p> <p>Il comma 1-<i>bis</i> dispone inoltre che le regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del citato trasferimento di risorse; ▪ garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative; ▪ possono avvalersi, per una serie di attività relative a lavori, servizi e forniture (la norma indica nel dettaglio: progettazione, procedure di affidamento dei lavori, direzione dei lavori e collaudo, ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture), degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto. <p>Viene altresì previsto che le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico siano utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma con il Ministero dell'ambiente (ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 191/2009).</p> <p>Il comma in esame fa salve comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le modalità attuative previste dal citato comma 111, che disciplina la procedura da seguire per l'utilizzo delle risorse e le attività programmatiche a decorrere dal 2014; ▪ le competenze in materia di programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo attribuite dall'art. 58, comma 3, lett. a), del d.lgs.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>152/2006 al Ministero dell'ambiente.</p> <p>Aggiunge il comma 1-ter, che esclude le spese effettuate dalle regioni per l'effettuazione di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità. A tal fine la norma modifica l'articolo 32, comma 4, della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011), inserendo una altra voce al lungo elenco di spese escluse dal patto di stabilità; la nuova lettera n-<i>sexies</i>) esclude dalle spese considerate ai fini del patto di stabilità quelle effettuate a valere sulle risorse di cui comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 6.</p>

Articolo 7 – Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.4 NF	Relatore		13-1	<p>Riscrive la lettera a) del comma 1 al fine di modificare la procedura per l'approvazione dei piani "ambientale" e "industriale".</p> <p>Rispetto al testo vigente, che ne attribuisce l'approvazione, rispettivamente al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, viene previsto che i citati piani siano approvati con D.P.C.M., previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta dei rispettivi Ministeri (quello dell'ambiente per il piano c.d. ambientale; quello dello sviluppo economico per il piano c.d. industriale).</p> <p>Vengono conseguentemente introdotte disposizioni volte a disciplinare i termini per la formulazione delle citate proposte.</p> <p>Resta fermo il termine finale del 28 febbraio 2014 entro cui deve comunque avvenire l'emanazione del D.P.C.M. di approvazione del piano "ambientale".</p> <p>Un'ulteriore modifica della procedura di approvazione del c.d. piano ambientale, riguarda l'introduzione del parere del Ministro della Salute sulla proposta del Ministro dell'ambiente per l'emanazione del citato D.P.C.M. di approvazione del piano.</p>
7.21 NF	De Rosa	M5S	13-1	<p>Modifica la lettera d) del comma 1 – che indica le condizioni per considerare rispettata la "progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria" - al fine di umentare dal 70 all'80% la quota delle prescrizioni, contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, per le quali, alla data di approvazione del piano "ambientale", siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperarle.</p>
7.31	Zan	SEL	13-1	<p>Modifica la lettera e) del comma 1 al fine di indicare l'esatta denominazione del c.d. piano ambientale, vale a dire "piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria", e non, come indicato in modo impreciso dal testo vigente, "piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario".</p>
7.32 NF	Chiarelli	FI	13-1	<p>Modifica la lettera e) del comma 1 al fine di ridurre - nell'ambito della conferenza di servizi</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				prevista per addivenire ad una celere acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese e assensi necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'AIA e dai piani "ambientale" e "industriale" - i termini per l'espressione dei pareri della Commissione VIA sulla valutazione di impatto ambientale o sulla verifica di assoggettabilità (c.d. <i>screening</i>) alla procedura medesima, che vengono ridotti, rispettivamente, da 90 a 60 giorni (per la VIA) e da 45 a 30 giorni (per lo <i>screening</i>).
7.34	Zan	SEL	13-1	Integra il disposto della lettera e) del comma 1 nella parte in cui disciplina l'iter da seguire nei casi di motivato dissenso di alcune amministrazioni, nell'ambito della conferenza di servizi che la medesima lettera e) prevede come strumento per semplificare e velocizzare l'iter autorizzativo dei lavori e delle opere prescritti dall'AIA (autorizzazione integrata ambientale) o dai piani "ambientale" o "industriale". La norma vigente prevede che qualora vi sia il dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronunci sulla proposta. L'emendamento in esame aggiunge alle amministrazioni citate anche quelle preposte alla tutela sanitaria .
7.41 NF	Relatore		13-1	Modifica la lettera g) del comma 1 in merito alle misure finalizzate a porre il costo del risanamento ambientale a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata . La nuova disciplina attribuisce al commissario straordinario il potere, nel caso in cui l'impresa commissariata sia esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare le somme per il risanamento. Nel caso in cui l'impresa commissariata sia esercitata in forma societaria, è attribuito al commissario il potere di umentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale. In particolare il commissario può, alla luce di quanto previsto in materia dal codice civile: <ul style="list-style-type: none"> ▪ offrire le nuove azioni in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute ▪ oppure collocare l'aumento di capitale presso terzi, nel rispetto del diritto di prelazione dei soci della società, nel caso non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>La nuova disciplina precisa che le azioni di nuova emissione possano essere liberate soltanto mediante conferimenti in denaro. Inoltre, al fine di garantire che le risorse siano effettivamente destinate dall'impresa soggetta a commissariamento all'attuazione delle misure di tutela ambientale e sanitaria, si specifica che i sottoscrittori delle nuove azioni devono "impegnarsi" in tal senso nei confronti dell'impresa stessa nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.</p> <p><i>Andrebbe valutata l'opportunità di specificare in quale forma debba esprimersi "l'impegno" dei sottoscrittori a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale. Andrebbe altresì valutato come tale impegno possa incidere sulla disponibilità – ed eventuale ulteriore cessione – delle azioni.</i></p> <p>Resta immutata, rispetto alla versione originale del decreto, la disposizione secondo la quale le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomutate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Rispetto al testo iniziale del decreto, che prevede (in caso di mancato trasferimento, da parte del titolare dell'impresa, delle somme necessarie agli interventi di risanamento ambientale) il trasferimento al commissario – su sua richiesta - delle somme sequestrate in sede penale, è precisato che tale trasferimento interviene se non è possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento e comunque entro il 31 dicembre 2014.</p> <p><i>Si osserva come tale previsione non appaia ancorata ad un evento certo ed oggettivamente verificabile. Sarebbe opportuno chiarire a chi spetti (al commissario?) e su quali basi valutare i "tempi compatibili con le esigenze dell'impresa".</i></p> <p><i>Pare inoltre utile considerare se l'individuazione legislativa del termine del 31 dicembre 2014 per il trasferimento al commissario delle somme confiscate determini un'efficacia transitoria</i></p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p><i>della disciplina in commento.</i></p> <p>Le modifiche apportate in sede referente riguardano, inoltre, la specificazione secondo la quale, nei casi di impresa esercitata in forma societaria, si fa riferimento ai procedimenti penali a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori - che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. Al proscioglimento da tali reati, così come già previsto nel decreto legge, consegue – salvo conguaglio per la parte eccedente - l'irripetibilità di tali somme per la sola parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'AIA e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di condanna per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme derivanti da sequestro penale trasferite sul conto del commissario straordinario ma non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.</p>
7.48	Zaratti	SEL	13-1	<p>Aggiunge una lettera g-bis) al comma 1, al fine di integrare l'iter (previsto dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 61/2013) per la predisposizione del c.d. piano industriale ("piano industriale di conformazione delle attività produttive"), prevedendo che ai fini della sua predisposizione siano valutate anche le eventuali osservazioni pervenute dagli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata.</p> <p><i>Si fa notare che il testo vigente prevede che il commissario straordinario comunichi il piano solamente all'impresa commissariata (la norma indica come destinatario il titolare o il socio di maggioranza o il rappresentante legale o altro soggetto designato dall'assemblea dei soci) e non anche agli enti locali territorialmente interessati. Il tenore dell'emendamento in esame sembrerebbe implicitamente disporre la comunicazione del piano anche a tali enti.</i></p>

Articolo 8 – Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.1	Relatore		13-1	<p>Modifica il comma 1 prevedendo tre novelle all'art. 2-<i>quinquies</i> (introdotto nel testo del D.L. 61/2013 dal comma 1 in esame), che introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal c.d. piano ambientale nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto. In particolare tale nuovo articolo introduce una procedura, disciplinata dai commi 2-3, applicabile alle porzioni di terreno che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) per le matrici suolo e sottosuolo, ed un aggravio procedurale (disciplinato dal comma 4), per le aree non caratterizzate o che, all'esito della caratterizzazione, abbiano evidenziato il mancato rispetto delle CSC per le matrici suolo e sottosuolo.</p> <p>La prima novella esplicita quanto implicitamente dedotto nella precedente illustrazione, vale a dire che il comma 4 disciplina una procedura a parte, separata da quella definita nei commi 2 e 3.</p> <p>Le altre due novelle sono invece finalizzate a sopprimere quelle parti della disposizione (lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 2-<i>quinquies</i>) che prevedono il coinvolgimento dell'ARPA Puglia relativamente alla rimozione di eventuali rifiuti rinvenuti nelle attività di scavo nonché, nei casi in cui il fondo scavo presenti valori superiori alle CSC, all'esecuzione degli interventi necessari al raggiungimento del rispetto delle CSC. Ne consegue quindi che tali attività potranno essere effettuate direttamente e immediatamente dal Commissario.</p>
8.200	Relatore		13-1	<p>Integra il disposto del comma 1, novellando l'art. 2-<i>quinquies</i> (introdotto nel testo del D.L. 61/2013 dal comma 1 in esame), comma 2, lettera d), relativo alla rimozione di eventuali rifiuti rinvenuti nelle attività di scavo. Tale attività di rimozione, ai sensi dell'emendamento 8.1 può essere effettuata direttamente dal Commissario. La novella in esame prevede che il Commissario ne dia però comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente per la necessaria pubblicazione.</p>
8.7	De Lorenzis	M5S	13-1	<p>Modifica il comma 1, aggiungendo un comma 4-<i>bis</i> all'art. 2-<i>quinquies</i> (introdotto nel testo del</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				D.L. 61/2013 dal comma 1 in esame) al fine di assicurare l'informazione del pubblico su tutti gli interventi e le operazioni descritte e disciplinate dal citato articolo. Viene infatti prescritto che tutti gli interventi e le operazioni citati devono esser documentati e facilmente rintracciabili sul sito web del Ministero dell'ambiente.
8.100 Sub. 0.8.100.1	Relatore Zolezzi	M5S	13-1	<p>Aggiunge un comma 4-bis che, al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella Regione Puglia, prevede che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) analizzi e pubblici i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai Siti di interesse nazionale (SIN) della Puglia cui lo studio è stato rivolto dal 2003 al 2009, ed aggiorni lo studio in questione per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri per le malformazioni congenite e ai registri dei tumori e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. In conseguenza dell'approvazione del subemendamento 0.8.100.1 è stato di fatto sancito l'obbligo, per l'ISS, di stabilire potenziamenti degli studi epidemiologici succitati (il testo dell'emendamento del relatore faceva infatti riferimento a eventuali potenziamenti).</p> <p>Viene altresì previsto che le citate attività siano svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite da apposita direttiva interministeriale adottata (dai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Puglia) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p><i>L'emendamento reca disposizioni analoghe a quelle introdotte dall'emendamento 1.150 per la Campania.</i></p>